

ASSICAPANO

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 AGENTE

CAPANO LUCA, nato in ITALIA a Torre del Greco (NA) il 10/06/1992 (CF = CPNLCU92H10L259E) iscritto nel RUI – N° iscrizione A000497370, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI DI CAPANO CIRO E CAPANO LUCA & C. SAS, iscritta nel RUI – N° iscrizione A000056331 in data 05/03/2007 distribuisce il presente contratto assicurativo della compagnia HDI ASSICURAZIONI, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U.14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022, in qualità di agente mandatario.

1.2 Altre informazioni su Agenzia / Collaboratore:

Sede legale: VIA MAZZINI 5 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)
Recapiti telefonici: +39 0818811768, +39 3384934674, +39 3401209532
Indirizzi di posta elettronica: info@assicapano.it
PEC: centroserviziassicurativi@arubapec.it
Sito Internet: www.assicapano.it

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS

Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto assicurativo è proposto dalla nostra Agenzia per mezzo di:

- ATHORA ITALIA S.P.A
- HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
- METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

L'Intermediario specifica quanto segue:

- in relazione al ramo vita:
 - a) opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
 - b) fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
 - c) fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
 - d) fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private.
 - e) distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.
 - f) fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
- fornisce le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
- fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.
- Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L'Intermediario dichiara:

Di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione V è relativa ai complessivi compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.]

Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha facoltà di:
 - presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
 - oppure
 - presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 ("Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"), che disciplina il **diritto all'oblio oncologico**

Per *oblio oncologico* si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non dover dichiarare né subire richieste di informazioni o accertamenti relativi alla pregressa malattia, nei casi previsti dalla legge, tra cui la stipula e il rinnovo di contratti assicurativi.

Ai sensi della normativa vigente, una persona si considera guarita quando sono trascorsi almeno **10 anni** dalla conclusione dei trattamenti attivi, senza che si siano verificati episodi di recidiva. Se la patologia è stata diagnosticata prima del compimento del **21° anno di età**, il termine è ridotto a **5 anni**.

Nei casi in cui si applica il diritto all'oblio oncologico, l'impresa non può:

- richiedere informazioni sulla pregressa patologia oncologica;
- subordinare la stipula o il rinnovo del contratto a visite mediche o accertamenti sanitari finalizzati a verificare tale condizione;
- applicare limitazioni, esclusioni, costi, premi o altri oneri aggiuntivi, né riservare trattamenti differenti rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

Qualora informazioni relative alla pregressa patologia oncologica siano già state acquisite, esse non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio una volta decorso il termine previsto dalla legge. A tal fine, il contraente può trasmettere all'impresa la certificazione attestante il diritto all'oblio oncologico mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). L'impresa provvede alla cancellazione delle informazioni entro **30 giorni** dal ricevimento della certificazione.

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

